REGOLAMENTO (CE) N. 3680/93 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1993

che stabilisce alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che reca principi e norme per la conservazione e la gestione delle risorse vive, all'interno delle zone economiche esclusive degli Stati costieri come pure in alto mare;

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, di seguito denominata «convenzione NAFO» è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78 [2] ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1979; che la zona di regolamentazione definita consiste nella parte della zona della convenzione che si estende al di là delle regioni nelle quali gli Stati costieri esercitano la loro giurisdizione in materia di pesca;

considerando che la convenzione NAFO definisce il quadro idoneo per la conservazione e la gestione razionale delle risorse alieutiche onde pervenire ad una loro utilizzazione ottimale e che a tale scopo le parti contraenti si impegnano a realizzare azioni comuni;

considerando che, in base al parere scientifico disponibile, è opportuno limitare le catture di talune specie in alcune parti della zona di regolamentazione; che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per stock o gruppo di stock, la parte disponibile per la Comunità nonché le condizioni specifiche alle quali le catture devono essere effettuate e ripartire tra gli Stati membri la parte disponibile per la Comunità;

considerando che, per garantire la conservazione e lo sfruttamento equilibrato delle risorse alieutiche, occorre definire misure tecniche di conservazione, in particolare per quanto concerne le dimensioni delle maglie, le percentuali delle catture accessorie e le taglie autorizzate dei pesci;

considerando che, per consentire il controllo delle catture provenienti da risorse della zona di regolamentazione, integrando al tempo stesso le misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 [3], è necessario definire alcune misure di controllo specifiche, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione delle catture, la comunicazione delle informazioni, il collocamento delle reti non autorizzate, le informazioni e l'assistenza relative alla conservazione o alla trasformazione del pescato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. I pescherecci che operano nella zona di regolamentazione e che detengono a bordo pesce proveniente da risorse di detta zona svolgono questa attività nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nella convenzione NAFO.

2. Allo scopo di garantire attraverso azioni comuni delle parti contraenti la conservazione e la gestione razionale delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione e quindi la loro utilizzazione ottimale, il presente regolamento stabilisce:

— limitazioni delle catture,

— misure tecniche di conservazione,

— misure internazionali di controllo,

— disposizioni sul trattamento e la trasmissione di determinati dati scientifici e statistici.

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

Articolo 2

Partecipazione comunitaria

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di tutte le navi da pesca registrate nei loro porti o battenti la loro bandiera che intendano partecipare alle attività di pesca nella zona di regolamentazione, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività o, eventualmente, al più tardi il ventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

a) nome del peschereccio;

b) numero di immatricolazione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

c) porto d'immatricolazione del peschereccio;

d) nome del proprietario o del noleggiatore;

e) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione;

f) principali specie che il peschereccio intende catturare nella zona di regolamentazione;

g) sottozone in cui il peschereccio intende operare.

Articolo 3

Limitazione delle catture

Per il 1994, le catture delle specie menzionate nell'allegato I effettuate da navi da pesca registrate nei porti degli Stati membri o battenti la loro bandiera sono limitate, per le divisioni della zona di regolamentazione contemplate nello stesso allegato, alle quote ivi fissate.

Articolo 4

Misure tecniche

1. Dimensione delle maglie delle reti

È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca selettiva delle specie elencate nell'allegato II; tale dimensione è ridotta a 60 mm per la pesca selettiva del calamaro.

Tuttavia, fino al 1° giugno 1994 è autorizzato, per la pesca delle specie elencate nell'allegato II, l'impiego di reti da traino o di qualsiasi parte di rete da traino in canapa, in fibra poliamidica o in fibra poliestere le cui maglie abbiano una dimensione minima di 120 mm.

I pescherecci che pescano i gamberi (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

2. Attacco di dispositivi alle reti

È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti dal presente paragrafo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli descritti nell'allegato III.

I pescherecci che pescano i gamberi (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 28 mm.

3. Catture accessorie

Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato I per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca selettiva:

— di una o più delle altre specie elencate nell'allegato I, o

— di una o più specie diverse da quelle elencate nell'allegato I,

non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione in cui sia vietata la pesca selettiva di talune specie, le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato I non devono superare rispettivamente 1250 kg o il 5 %.

Per i pescherecci che pescano i gamberi (Pandalus borealis), nel caso che la totalità delle catture accessorie di tutte le specie comprese nell'allegato I, superi il 10 % del peso per ogni tiro di rete, i pescherecci cambiano immediatamente zona (minimo a 5 miglia nautiche) al fine di evitare ulteriori catture accessorie di tali specie.

4. Taglia minima dei pesci

I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato IV non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sottomisura superano in taluni luoghi di pesca il 10 % del quantitativo totale, il peschereccio deve spostarsi di almeno 5 miglia marine prima di continuare la pesca.

Articolo 5

Misure di controllo

1. Oltre a conformarsi agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti delle navi devono scrivere nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato V.

A norma dell'articolo 15 dello stesso regolamento, gli Stati membri devono altresì comunicare alla Commissione le catture delle specie non contingentate.

2. Durante la pesca selettiva di una o più specie elencate nell'allegato II, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 4, paragrafo 1. Tuttavia, le navi che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, cioè:

a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico;

b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

3. I comandanti delle navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro o registrate nei suoi porti tengono, per le catture delle specie elencate nell'allegato I:

a) un registro di produzione recante, per specie e per prodotto trasformato, la produzione cumulativa; oppure

b) un piano di magazzinaggio, per specie, dei prodotti trasformati recante l'ubicazione dei prodotti nella stiva.

I comandanti devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

Articolo 6

Dati scientifici e statistici

1. Per ottenere un parere sulle concentrazioni geografiche e stagionali dei giovani di passera canadese e di limanda nelle divisioni 3LNO della zona di regolamentazione:

a) gli Stati membri forniscono, sulla base dei dati pertinenti registrati nei giornali di bordo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, i dati statistici mensili relativi alle catture nominali e ai quantitativi rigettati in mare, ripartiti per zone unitarie di estensione non superiore a 1° di latitudine e a 1° di longitudine;

b) campionamenti per taglia, effettuati sulla stessa scala di cui alla lettera a) e riepilogati per mese, saranno forniti sia per le catture nominali che per i pesci rigettati in mare.

2. Per valutare le conseguenze delle catture accessorie di merluzzo bianco nella pesca di scorfani e di pleuronettiformi presso il Flamish Cap:

a) oltre alle normali comunicazioni, gli Stati membri forniscono, sulla base dei dati pertinenti registrati nei giornali di bordo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, i dati statistici mensili sui quantitativi rigettati in mare di merluzzi bianchi catturati nella pesca di scorfani e di pleuronettiformi nella zona suddetta;

b) campionamenti per taglia dei merluzzi bianchi catturati durante la pesca di scorfani e di pleuronettiformi nella zona suddetta saranno forniti separatamente per ciascuno dei due tipi di pesca, assieme a dati sulla profondità per ciascun campione, riepilogati per mese.

3. I campioni per taglia sono prelevati da tutte le parti delle catture di ciascuna specie considerata in modo che venga prelevato dalla prima retata ogni giorno almeno un campione statistico significativo. La taglia del pesce è misurata dalla parte anteriore della testa all'estremità della pinna caudale.

Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i campioni per taglia prelevati secondo quanto disposto nel presente regolamento sono considerati rappresentativi di tutte le catture della specie considerata.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

ALLEGATO I

Riserva			Stato membro	Quota 1994 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 2 J + 3 KL	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 NO	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	 5 1 832 28 345 3
			Totale CE	2 213
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 M	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	 513 1 574 221 2 155 1 022
			Totale CE	5 485

Riserva			Stato membro	Quota 1994 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Scorfano	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 M	Belgio	
			Danimarca	
			Germania	
			Grecia	
			Spagna	
			Francia	
			Irlanda	
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	
			Portogallo	
			Regno Unito	
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	4 030
Scorfano	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 LN	Belgio	
			Danimarca	
			Germania	476
			Grecia	
			Spagna	
			Francia	
			Irlanda	
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	
			Portogallo	
			Regno Unito	
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	476
Passera canadese	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 M (1)	Belgio	
			Danimarca	
			Germania	
			Grecia	
			Spagna	
			Francia	
			Irlanda	
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	
			Portogallo	
			Regno Unito	
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	175

(1) Non ci sarà una pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.

Riserva			Stato membro	Quota 1994 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Passera canadese	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 LNO (1)	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	61
Limanda	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 LNO (1)	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	140
Passera cinoglossa	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 NO	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0

(1) Non ci sarà una pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.

Riserva			Stato membro	Quota 1994 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Mormoro	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 NO	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Calamari	Atlantico Nord-Ovest	NAFO sottozone 3 + 4	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	p.m.

ALLEGATO II

Nome comune	Nome scientifico
Principali specie demersali (esclusi i pleuronettiformi)	
Merluzzo bianco	Gadus morhua
Eglefino	Melanogrammus aeglefinus
Scorfano del Nord	Sebastes sp.
Scorfano	Sebastes marinus
Sebaste	Sebastes mentella
Nasello atlantico	Merluccius bilinearis
Musdea atlantica	Urophycis chuss
Merluzzo carbonaro	Pollachius virens
Pleuronettiformi	
Passera canadese	Hippoglossoides platessoides
Passera lingua di cane	Glyptocephalus cynoglossus
Lutiano coda gialla	Limanda ferruginea
Ippoglosso nero	Reinhardtius hippoglossoides
Ippoglosso	Hippoglossus hippoglossus
Sogliola limanda	Pseudophleuronectes americanus
Rombo dentuto	Paralichthys dentatus
Rombo canadese	Scophthalmus aquosus
Pleuronettiformi (NS)	Pleuronectiformes
Altri pesci demersali	
Rana pescatrice americana	Lophius americanus
Caponi americani	Prionotus sp.
Tomcod	Microgadus tomcod
Melù	Micromesistius poutassou
Tordo americano	Tautogolabrus adspersus
Brosmio	Brosme brosme
Merluzzo groenlandese	Gadus ogac
Molva azzurra	Molva dypterygia
Molva	Molva molva
Ciclottero	Cyclopterus lumpus
Ombrina americana	Menticirrhus saxatilis
Pesce palla maculato	Sphoeroides maculatus
...	Lycodes sp.
Blennio viviparo americano	Macrozoarces americanus
Merluzzo artico	Boreogadus saida
Pesce sorcio	Coruphaenoides rupestris
Granatiere	Macrourus berglax
Cicerelli	Ammodytes sp.
Scazzoni marini n.d.a.	Myoxocephalus sp.
Sargo americano	Stenotomus chrysops
Tautogo	Tautoga onitis
Tile gibboso	Lopholatilus chamaeleonticeps
Musdea americana	Urophycis tenuis
Bavosa lupa (NS)	Anarhichas sp.
Lupo di mare	Anarhichas lupus
Bavosa lupa	Anarhichas minor
Pesci demersali (NS)	...

ALLEGATO III

RINFORZI SUPERIORI AUTORIZZATI PER LE RETI A STRASCICO

1. **Rinforzo superiore tipo ICNAF**

   Una pezza di rete rettangolare fissata al cielo del sacco per ridurne o impedirne l'usura, rispondente ai requisiti seguenti:

   a) le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per la rete vera e propria;

   b) la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco. In mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno quattro maglie dalla maglia iniziale del sacco;

   c) il numero di maglie nella larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza il numero di maglie nella larghezza della parte di sacco che risulta coperta. Entrambe le larghezze sono misurate ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco.

2. **Rinforzo superiore ad alettoni multipli**

   Pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle delle maglie della rete cui le pezze sono fissate, a condizione che:

   i) ogni pezza
      a) sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;
      b) abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco);
      c) non sia più lunga di dieci maglie;

   ii) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

3. **Rinforzo superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)**

   Una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso materiale ritorto del sacco o di un materiale ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore, quelli laterali e quello posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

ALLEGATO IV

Specie	Taglia minima	Definizione
Merluzzo bianco	41 cm	Lunghezza alla pinna
Passera canadese	25 cm	Lunghezza totale
Lutiano coda gialla	25 cm	Lunghezza totale

ALLEGATO V

Indicazioni che debbono figurare nel giornale di bordo

Indicazioni	Codice
Nome della nave	01
Nazionalità della nave	02
Numero d'immatricolazione della nave	03
Porto d'immatricolazione	04
Tipo di attrezzo da pesca utilizzato (quotidianamente)	10
Tipo di attrezzo da pesca	2 (1)
Data:	
— giorno	20
— mese	21
— anno	22
Posizione:	
— latitudine	31
— longitudine	32
— zona statistica	33
Numero di cale effettuate per periodo di 24 ore (2)	40
Numero di ore di pesca praticate con attrezzi per periodo di 24 ore (2)	41
Nome delle specie	2 (1)
Catture quotidiane per specie (in tonnellate di peso vivo)	50
Catture quotidiane per specie destinate al consumo umano	61
Rigetti quotidiani per specie	63
Luogo di trasbordo	70
Data o date di trasbordo	71
Firma del capitano	80

(1) Codice da completare con una delle indicazioni che figurano nella seconda parte del presente allegato.
(2) Qualora, nel corso di uno stesso periodo di 24 ore, vengano utilizzati due o più tipi di attrezzi da pesca, debbono essere fornite indicazioni distinte per ogni tipo.

Abbreviazioni standard relative alle principali specie nella zona NAFO

Abbreviazioni	Nome dei pesci	
	in italiano	in latino
ALE	Falsa aringa atlantica	Alosa pseudoharengus
ARG	Argentina	Argentina silus
BUT	Fieto	Peprilus triacanthus
CAP	Mormora	Mallotus villosus
COD	Merluzzo bianco	Gadus morhua
GHL	Ippoglosso nero	Reinhardtius hippoglossoides
HAD	Eglefino	Melanogrammus aeglefinus
HER	Aringa	Clupea harengus
HKR	Musdea atlantica	Urophycis chuss
HKS	Nasello atlantico	Merluccius bilinearis
MAC	Sgombro	Scomber scombrus
PLA	Passera canadese	Hippoglossoides platessoides
POK	Merluzzo nero	Pollachius virens
RED	Scorfano atlantico	Sebastes marinus
RMG	Macrurido	Macrourus rupestris
SHR	Gamberetti	Pandalus sp.
SQU	Calamaro	Loligo pealei — Illex illecebrosus
WIT	Passera lingua di cane	Glyptocephalus cynoglossus
YEL	Limanda	Limanda ferruginea

Abbreviazioni standard relative agli attrezzi da pesca

Abbreviazioni	Attrezzi da pesca
OTB	Rete a strascico a divergenti (traino laterale o poppiero non specificato)
OTB 1	Rete a strascico a divergenti (laterale)
OTB 2	Rete a strascico a divergenti (traino poppiero)
OTM	Rete da traino pelagica a divergenti (traino laterale o poppiero non specificato)
OTM 1	Rete da traino pelagica a divergenti (laterale)
OTM 2	Rete da traino pelagica a divergenti (traino poppiero)
PTB	Rete a strascico a coppia (2 navi)
PTM	Rete da traino pelagica a coppia (2 navi)
GN	Reti da posta (non specificate)
GNS	Reti da posta (fisse)
LL	Palangari (fissi o derivanti, non specificato)
LLS	Palangari (fissi)
LLD	Palangari (derivanti)
MIS	Attrezzi da pesca vari
NK	Attrezzi da pesca ignoti